



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n° 26
Data 28.04.2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 E RELATIVE SCADENZE.

L'anno **duemilaventuno** addi **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **12.00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

		Presente / assente
1	DELSANTE GIUSEPPE	Presente
2	CATTANI MATTEO	Presente
3	MORETTI SERGIO	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Dino Adolfo Giuseppe**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n° 267/2000);

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti;

Il Sindaco Sig. **Delsante Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione;

Visto, altresì, l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 che testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (.....) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Visto il D.L. 22.03.2021, n. 41 recante "misure urgenti in materia di sostegno delle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049)" che all'articolo 30, comma 4 dispone il differimento al 30.04.2021 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 5/3/1999 con cui è stato deliberato l'approvazione del Canone di occupazione del suolo pubblico e relative tariffe e le successive n. 9 del 28/02/2000 e n. 78 del 22/11/2010 di modifica ed integrazione;

Visto il D. Lgs. N. 507/1993 in particolare il Capo I "imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" all'articolo 12-13-14-15 (tariffe pubblicità) e l'articolo 19 (tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni) dove vengono sviluppate le tariffe dei due canoni e fino ad oggi applicate dal comune;

Dato atto che la legge 160/2019, art. 1, dai commi 816-847 recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e canone mercatale in sostituzione di TOSAP--COSAP, ICP-DPA e qualsiasi canone o concessione previsto da norme di legge o da regolamenti comunali;

Premesso che:

- alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente canone unico patrimoniale, ma non sono abrogati, quindi i relativi regolamenti continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività di accertamento dell'ufficio competente;
- il presupposto del canone in oggetto è ai sensi dell'art. 1, comma 819 della legge 160/2019:

- a) L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio del comune ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato;

Vista la deliberazione del C.C. n.12 del 1.4.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina:

1. del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'articolo 1, comma 816 della Legge 160/2019;
2. del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o del patrimonio indisponibile; destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate previsto dall'articolo 1, comma 837, della Legge 160/2019;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente Canone patrimoniale unico, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la leva delle tariffe;

Visto il Regolamento istitutivo del Canone Patrimoniale Unico in particolare il Capo IV (occupazione spazi e aree pubbliche) - articolo 46 (classificazione delle strade) e il Capo V (canone mercatale) articolo 63 (classificazione delle strade) dove viene disciplinato la classificazione delle strade in numero di due categorie senza specificare quali strade o frazioni rientrino nelle singole categorie;

Preso atto che, oltre alla determinazione delle tariffe, è demandata alla Giunta Comunale la predisposizione di un elenco delle strade o frazioni comprese nella 1° categoria e quelle nella 2° categoria;

Considerato che la popolazione residente al 31.12.2019 era inferiore ai 10.000 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826, Legge 160/2019: € 30,00

- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827, Legge 160/2019: € 0,60
- tariffa standard annuale art. 1, comma 841, Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 842, Legge 160/2019: €0,60

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie occupazione e diffusione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità medesime e omogeneità delle nuove tariffe rispetto alle attuali applicate sia all'occupazione del suolo pubblico sia alla diffusione pubblicitaria, nonché al servizio affissioni;

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni e agevolazioni previste dalla Legge 160/2019 e dal regolamento non presenta variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o comprese nel nuovo canone;

Richiamato l'articolo 16 del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale, il quale stabilisce che il termine per il pagamento del canone dell'esposizione pubblicitaria è fissato dalla Giunta comunale;

Considerato pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe negli allegati:

A – occupazione spazi e aree pubbliche;

B - diritti sulle pubbliche affissioni;

C – tariffe esposizione pubblicitaria;

D – tariffe canone mercatale

E – classificazione delle strade o frazioni;

Che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Vista la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono assolutamente essere trasmessi al MEF, né pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del testo

unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. Di approvare le tariffe con decorrenza 1° gennaio 2021 del Canone Unico Patrimoniale come da allegati A-B-C-D che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la classificazione delle strade o frazioni come da allegato E che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
(Delsante Giuseppe)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Dino Adolfo Giuseppe)



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

ALLEGATO A) – Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 28.04.2021

Canone Unico Patrimoniale L. 160/2019
TARiffe OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – ANNO 2021

Classificazione comune fino a 10.000 abitanti (L.160/2019 – Art. 1 – commi 826 e 827)	Tariffa standard annua €/mq 30,00	Tariffa standard giornaliera €/mq 0,60
--	--------------------------------------	---

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche Tariffa base – giornaliera per mq.	
Fattore conversione invarianza gettito 1,71	
1^ Categoria	2^ Categoria
€ 1,03	€ 0,72

Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche		
	1^ Categoria	2^ Categoria
Occupazioni del sottosuolo	€ 0,55	€ 0,34
Occupazioni del soprasuolo	€ 0,55	€ 0,34

Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche Occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo con condutture, cavi, impianti in genere		
	1^ Categoria	2^ Categoria
Durata non superiore ai 30 giorni	€ 12,39	€ 9,29
Durata superiore ai 30 giorni	€ 16,11	€ 11,86



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche Tariffa base – annua per mq.	
Fattore conversione invarianza gettito 0,43	
1^ Categoria	2^ Categoria
12,91	9,03

Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche		
	1^ Categoria	2^ Categoria
Occupazioni del sottosuolo	€ 11,87	€ 7,74
Occupazioni del soprasuolo	€ 11,87	€ 7,74

Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche		
	1^ Categoria	2^ Categoria
Occupazioni del sottosuolo con condutture, cavi ed impianti in genere	€ 139,44	€ 129,11
Occupazioni del soprasuolo con condutture, cavi ed impianti in genere	€ 139,44	€ 129,11

Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo del territorio comunale effettuate da aziende di erogazione di servizi pubblici
Il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dei soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Distributori di carburante		
	1^ Categoria	2^ Categoria
Occupazioni con impianti di distribuzione del carburante e relativi serbatoi	€ 30,98	€ 25,82



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

ALLEGATO B-C ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 28.04.2021

Riferimento al D.lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni

Pubblicità ordinaria (art.12 Dlgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

comuni di classe I	€ 19,62
comuni di classe II	€ 17,55
comuni di classe III	€ 15,49
comuni di classe IV	€ 13,42
comuni di classe V	€ 8,26

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 D.lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.

3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg € 58,87;

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg € 49,57;

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie " € 24,78. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Pubblicità' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 Dlgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Per la pubblicità' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I	€ 66,10
comuni di classe II	€ 57,84
comuni di classe III	€ 49,57
comuni di classe IV	€ 41,31
comuni di classe V	€ 33,05

2. Per la pubblicità' di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà' delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I	€ 4,13
comuni di classe II	€ 3,61
comuni di classe III	€ 3,09
comuni di classe IV	€ 2,58
comuni di classe V	€ 2,06

5. Qualora la pubblicità' di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà' di quella ivi prevista.

Pubblicità' varia (art. 15 Dlgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Per la pubblicità' effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura: comuni di classe I € 99,15 comuni di classe II € 86,76 comuni di classe III € 74,36 comuni di classe IV € 61,97 comuni di classe V € 49,57

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione,

indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I € 4,13

comuni di classe II € 3,61

comuni di classe III € 3,09

comuni di classe IV € 2,58

comuni di classe V € 2,06

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione e' la seguente:

comuni di classe I € 12,39

comuni di classe II € 10,84

comuni di classe III € 9,29

comuni di classe IV € 7,74

comuni di classe V € 6,19

Diritto sulle pubbliche affissioni (art. 19 Dlgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente: Per ogni periodo per i primi successivo 10 giorni di 5 giorni o frazione:

comuni di classe I € 1,44 € 0,43

comuni di classe II € 1,34 € 0,40

comuni di classe III € 1,23 € 0,34

comuni di classe IV € 1,13 € 0,34

comuni di classe V € 1,03 € 0,34

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

ALLEGATO D) – Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 28.04.2021

Canone Unico Patrimoniale L. 160/2019 TARIFFE CANONE MERCATALE – ANNO 2021

Classificazione comune fino a 10.000 abitanti (L. 160/2019 – Art. 1 – commi 841 e 842)	Tariffa standard annua €/mq 30,00	Tariffa standard giornaliera €/mq 0,60
---	--------------------------------------	---

Tariffa base annua applicata €/mq. 30,00 Tariffa base giornaliera applicata €/mq 0,60 + maggiorazione 25%		
	1^ categoria	2^ categoria
Tariffa annua mercati	€ 30,00	€ 30,00
Tariffa giornaliera mercati	€ 0,75	€ 0,75



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

ALLEGATO E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 28.04.2021

Classificazione strade e frazioni

I categoria: Bosco, Corniglio, Beduzzo (capoluoghi)

II categoria: Frazioni limitrofe ai capoluoghi e tutte le altre frazioni



COMUNE DI CORNIGLIO
Provincia di Parma

VISTO PER LA REGOLARITÀ TECNICA

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

**CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 E
RELATIVE SCADENZE.**

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ANTONIO MONTI



COMUNE DI CORNIGLIO
Provincia di Parma

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

**CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 E
RELATIVE SCADENZE.**

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Antonio Monti



Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

**Deliberazione di Giunta Comunale n. 26
del 28.04.2021**

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 E
RELATIVE SCADENZE.**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/06/2021
al 15/07/2021.

Corniglio, 30/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Dino Adolfo Giuseppe
(firmato digitalmente)